



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, CONTINI, DI GIOVAN PAOLO, SCANU, BASSOLI, DELLA SETA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FERRANTE, MARCENARO, NEGRI, NEROZZI, PERDUCA, PORETTI, VITA e POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2010

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le convenzioni internazionali sono adottati dai paesi democratici di varie aree del mondo.

Il Primo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l'8 giugno 1977 e ratificato ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, vieta gli attacchi indiscriminati realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato. Il citato Protocollo attribuisce inoltre, a coloro che preparano o decidono un attacco, la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo, il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati. Le munizioni a grappolo (*cluster*), per le loro caratteristiche intrinseche rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate, previste a protezione delle popolazioni civili.

Le munizioni a grappolo (*cluster*) sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o decine, nel caso di quelle d'artiglieria) di submunizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'im-

patto al suolo: tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, esse rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri. Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei Paesi colpiti da questi ordigni dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di submunizioni a grappolo (*cluster*).

L'instabilità delle *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine. Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 Paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli.

Come questo Parlamento ben sa, i nostri militari in Libano - facenti parte del contingente internazionale di pace denominato *United Nations interim force in Lebanon* (UNIFIL) - sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e ad evitare le bombe a grappolo (*cluster*). E, sempre italiani, sono molti gli operatori volontari che si prodigano nelle aree dei conflitti per alle-

viare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe a grappolo (*cluster*) inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe a grappolo (*cluster*) un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Per questi motivi, a partire dal novembre 2003, il Governo norvegese ha dato vita a un processo negoziale di «diplomazia umanitaria» (sull'esempio di quello di Ottawa che ha portato al bando totale delle mine antipersona) definito «processo di Oslo», che ha visto impegnati Governi e organizzazioni della società civile di molti Paesi e che ha portato all'approvazione, nella conferenza di Dublino del maggio 2008, del testo della Convenzione di Oslo (*Convention on cluster munitions*), aperto alla firma il 3 dicembre 2008. La Convenzione di Oslo prevede la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo (*cluster*), ed impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime. Ad oggi, la Convenzione di Oslo è stata firmata da 104 Paesi, ratificata da 31, ed entrerà in vigore il 1° agosto 2010. Anche grazie alla sensibilità dimostrata e all'azione di indirizzo del Parlamento, il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare questo importante Trattato.

Oltre che nell'ambito del processo di Oslo, il problema delle bombe a grappolo (*cluster*) è stato affrontato anche nell'ambito del V Protocollo della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o eventi effetti indiscriminati, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 12 novembre 2009, n. 173, che obbliga gli Stati parte alla bonifica.

Infine, va ricordato che il nostro Paese è stato tra i primi Paesi a adottare una legislazione che proibisce la produzione, l'uso, il

commercio e la detenzione delle mine anti-persona (legge 29 ottobre 1997, n. 374), e che l'Italia è tra i 156 Stati che hanno ratificato la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, che dispone la messa al bando totale di questi ordigni.

Il 28 ottobre 2009, due organizzazioni non governative olandesi, *IKV Pax Christi* e *Netwerk Vlaanderen*, hanno prodotto un Rapporto dal titolo *Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*, secondo il quale 138 istituzioni finanziarie forniscono investimenti e servizi finanziari alle otto imprese che producono bombe a grappolo (*cluster*), per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Sulla spinta delle denunce del Rapporto, la *Cluster Munition Coalition* sta facendo pressione sulle istituzioni dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo affinché adottino normative che vietino agli investitori pubblici e privati di finanziare questo settore.

I Parlamenti di Belgio, Irlanda e Lussemburgo hanno già approvato delle leggi che vietano gli investimenti nelle bombe a grappolo (*cluster*), mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame con le compagnie produttrici. Iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera dove è stata proposta la legislazione per vietare gli investimenti. Altri paesi come il Libano, Messico, Ruanda, Norvegia ritengono che l'investimento sia tra le forme di assistenza già proibite descritte dalla Convenzione di Oslo.

Le Indicazioni operative per l'esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate lo scorso novembre dalla Banca d'Italia, confermano la possibilità di introdurre nel nostro Paese re-

strizioni agli investimenti nel settore degli armamenti.

Il presente disegno di legge si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*) da parte delle banche, delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), dei fondi pensione, delle fondazioni bancarie,

e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli intermediari finanziari di sostenere finanziariamente qualsivoglia operazione che abbia come oggetto le mine antipersona, le munizioni e submunizioni *cluster*, e definisce la natura degli intermediari e delle operazioni vietate. Gli articoli 2 e 3 definiscono i compiti degli organi di vigilanza. All'articolo 4 sono stabilite le sanzioni per chi viola il divieto di finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

d) «munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*)»: ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione di Oslo (*Convention on cluster munitions*).

2. Agli intermediari abilitati è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle

mine antipersona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*).

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*).

2. È istituito, presso la Banca d'Italia, l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Banca d'Italia provvede ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, la Banca d'Italia può richiedere agli intermediari abilitati dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari medesimi.

Art. 4.

1. Gli intermediari abilitati che non osservino il divieto di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, comporta l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al gruppo delle medesime società quotate.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

